



Cod. H24D/P2  
Cod. Cons/ne  
Circ. n. 132

Protocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - aoo generale  
Prot.: 0001033  
Data: 26/10/2012

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: DPR 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148."- Regolamento ex art. 8, comma 3**

Dando seguito alla precedente nota di pari oggetto, si comunica che, in considerazione del termine fissato da parte del Ministero della Giustizia al 25 ottobre scorso per la presentazione del Regolamento attuativo sui Consigli di disciplina, questo Consiglio ha provveduto a trasmettere, con la nota allegata, il testo del suddetto Regolamento predisposto tenendo conto dei contributi e delle osservazioni espresse dagli Ordini, nonché del riscontro pervenuto dal Ministro Paola Severino, sulla tematica in argomento.

Nell'assicurare tempestiva informazione circa il parere che sarà emanato dal Ministero della Giustizia, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

*Il Consigliere Segretario*  
(arch. Franco Frison)

*Il Presidente*  
(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:



Cod. H24D  
Cod. LF/neProtocollo Generale (Uscita)  
cnapperm - w00 generale  
**Prot.: 0001025**  
**Data: 25/10/2012**Al Ministero della Giustizia  
Via Arenula 70  
**00186 ROMA**alla c.a. Paola SEVERINO  
Ministro della GiustiziaA Filippo GRISOLIA  
Capo di GabinettoA Salvatore VITELLO  
Vice Capo di GabinettoAll'Ufficio LegislativoAl Dipartimento degli Affari di Giustizia  
D.G. della Giustizia Civile  
Ufficio III – Reparto Libere professioni**OGGETTO: Regolamento ex art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 per l'acquisizione del parere vincolante del Ministero della Giustizia.**

In ossequio al disposto del DPR di cui all'oggetto, lo scrivente Consiglio Nazionale sottopone all'attenzione del Ministro vigilante l'allegato regolamento per la designazione dei componenti dei Collegi di disciplina.

Il testo deliberato da questo Consiglio è in parte differente da quello proposto dal PAT, condivisibile nell'impianto, ma non totalmente, contenendo alcune criticità di sostanza e tecniche, come potrete verificare.

Riteniamo molto importante segnalare quattro temi sostanziali:

1. all'art. 5, comma 3 del testo PAT, laddove i candidati alla nomina del Consiglio di disciplina non siano in numero adeguato, si prevede una sorta di cooptazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Il caso non è irrealistico, perché negli Ordini più piccoli il problema potrebbero effettivamente porsi. Data la delicatezza del compito di Consigliere di disciplina, è impensabile procedere ad una sorta di nomina coatta in quanto si tratta di funzioni che si fondano sul volontariato e l'impegno etico in spirito



di servizio alla comunità. Nel nostro testo abbiamo risolto il problema riferendoci all'art. 4, comma 12 dove, per gli Ordini di dimensioni minori, si rende possibile formare Consigli di disciplina interprovinciali o regionali, ottenendo così anche un risultato di maggiore terzietà e di risparmio di risorse.

2. all'art. 5, commi 1 e 2 del testo PAT si prevede la presenza obbligatoria nei Consigli di disciplina di un professionista iscritto alla sezione B, senza tenere conto della realtà numerica che fa sì che in molti Albi provinciali gli iscritti a questa sezione sono in tutto poche o pochissime unità, il che rende impossibile ottemperare alla norma ovvero si rischia di avere un iscritto alla sezione B nel Consiglio, per giudicarlo uno o due soli iscritti all'Albo (gli iscritti junior al nostro Albo sono circa 1500 su 150.000) La possibilità prevista all'art. 4, comma 7 del nostro testo risolve in nuce il problema lasciando agli Ordini la possibilità di comporre i Consigli tenendo conto della realtà delle iscrizioni.
3. all'art. 7, comma 1 del testo PAT si prevede che i Consigli di disciplina siano nominati ed entrino in funzione entro 120 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Poiché tra dieci mesi tutti gli Ordini provinciali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori andranno ad elezioni, ci sembra irrazionale insediare Consigli di disciplina che opereranno per meno di sei mesi creando, così, successive difficoltà data la necessità che i procedimenti disciplinari siano istruiti e giudicati dal medesimo Collegio.
4. il testo di questo Consiglio Nazionale elimina ogni previsione legata a spese per il funzionamento dei Collegi di disciplina, che rimane nell'autonomia di ogni Consiglio dell'Ordine.

Ci auguriamo vivamente che il Ministero voglia correggere queste criticità che renderebbero inutilmente complicato o malfunzionante un sistema che riteniamo fondamentale per il ruolo pubblico degli Ordini.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario  
(arch. Franco Frison)

Il Presidente  
(arch. Leopoldo Freyne)

All. c.s.:

Regolamento ex art. 8 del DPR 137/2012





*Regolamento ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*

**Art. 1**  
**(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

**Art. 2**  
**(Consigli di disciplina)**

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all'Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell'Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
ARCHITETTI P.P.C.  
(Arch. Franco Frisoni)

*[Handwritten signature]*

TESTO CONFORME ALLA DELIBERA

DI CONSIGLIO N. 23 DEL 24/10/2012





Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dei Consigli dell'Ordine.

### Art. 3

#### (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art.4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 12.

### Art. 4

#### (Nomina)

1. I componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell'Ordine.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
ARCHITETTI P.P.C.  
(Arch. Franco Frison)

*[Handwritten signature]*

TESTO CONFORME ALLA DELIBERA

DI CONSIGLIO N. 23 DEL 24/10/2012





compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;
- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

5. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
- esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
ARCHITETTI P.P.C.

(Arch. Franco Frison)

TESTO CONFORME ALLA DELIBERA

DI CONSIGLIO N. 23 DEL 24/10/2012







delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

7. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.

8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina entro i successivi dieci giorni sulla base dei rispettivi *curricula* professionali.

10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Consiglio nazionale e verrà pubblicata sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine.

12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
ARCHITETTI P.P.C.  
(Arch. Franco Frison)

TESTO CONFORME ALLA DELIBERA

DI CONSIGLIO N. 23 DEL 24/10/2012





della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più province finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

#### Art. 5

##### (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004 n.215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

#### Art. 6

##### (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

#### Art. 7

##### (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
ARCHITETTI P.P.C.  
(Arch. Franco Frison)

TESTO CONFORME ALLA DELIBERA

DI CONSIGLIO N.23 DEL 24/10/2012

